

(N. 1749-B)

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SARAGAT, CIPELLINI, BERTI, GHERBEZ, MALAGODI, BRUGGER, FOSSON, MANCINO, CAROLLO, MURMURA, PETRILLI, CENGARLE, BOMPIANI, BEVILACQUA, D'AMELIO, DI LEMBO, JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, LAI, JANNELLI, ARIOSTO, CONTI PERSINI, PAVAN, NEPI, COLELLA, VERNASCHI, FALLUCCHI, RIGGIO, ROSA, BOMBARDIERI, TANGA, BEORCHIA, SCARDACCIONE, D'AMICO, ORIANA, MITTERDORFER, RIPAMONTI, D'AGOSTINI, SENESE, FIMOIGNARI, DEL NERO, BAUSI, ROSI, DE ZAN, GRAZIOLI, PACINI, VINCELLI, FORNI, MANENTE  
**COMUNALE**

(V. Stampato Senato n. 1749)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 giugno 1982  
(V. Stampato Camera n. 3458)*

*modificato dalla II Commissione permanente (Interni) della Camera  
dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1982*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 dicembre 1982*

---

Proroga della legge 27 aprile 1981, n. 190, recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale, dalla legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

## Art. 2.

Restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1981, n. 190.

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 8.160 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi in materia di sgravi contributivi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

I contributi a carico dello Stato disposti, a favore delle associazioni di cui all'articolo 2 della legge 27 aprile 1981, n. 190, sono concessi anche per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 1.370 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi in materia di sgravi contributivi ».

*Identico.*